REGOLAMENTO (CE) N. 144/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 360/95 relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento [1],

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94 [3], ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 [5], e detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che per alcuni tipi di alcole oggetto delle gare semplici n. 170/94 CE e n. 171/94 CE e aggiudicati nel quadro del regolamento (CE) n. 360/95 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/95 [7], è prescritta una trasformazione per rispettare le norme brasiliane applicabili nel settore dei carburanti ; che, tenuto conto delle limitate capacità di trasformazione nella Comunità e della proroga al 16 ottobre 1995 del termine di pagamento per gli alcoli aggiudicati nel quadro delle gare semplici n. 170/94 CE e n. 171/94 CE, è necessario concedere un lasso di tempo supplementare per la trasformazione degli alcoli e prorogare pertanto il termine previsto per l'esportazione di detti alcoli in Brasile ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 360/95, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4. L'alcole aggiudicato nel quadro delle gare previste dal presente regolamento deve essere esportato entro il 30 giugno 1996. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
(2) GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.
(3) GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.
(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
(6) GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 14.
(7) GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 44.